



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 27/10/2025

Numero Registro Dipartimento 1984

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15377 DEL 27/10/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE, CESSIONE QUOTE SOCIALI E VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA CALDERONE S.R.L." – TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”*;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”* approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *“Salute e Welfare”*, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante *“Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025”* e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento *“Salute e Welfare”* della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 11818 dell’8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l’incarico di dirigente *ad interim* del Settore *“Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all’uso consapevole del farmaco”*;
- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato che:

- con D.P.G.R. n. 1471 del 18 ottobre 1988, in esecuzione della D.G.R. n. 2682 del 28 giugno 1988 esecutiva al n. 4621 del 20 luglio 1988, si è provveduto a riconoscere il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della 1^a sede farmaceutica del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa in capo alla dott.ssa Calderone Maria Santina, per atto di compravendita;
- con D.P.G.R. n. 1058 del 25 settembre 1989, in esecuzione della D.G.R. n. 1918 del 30 maggio 1989, esecutiva al n. 3333 del 28 giugno 1989, si è provveduto ad autorizzare la dott.ssa Calderone Maria Santina, titolare della 1^a sede farmaceutica del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) a trasferire l'esercizio farmaceutico nei locali siti in Piazza Zaleuco n. 7;
- il giorno 10 ottobre 2000, in Gioiosa Ionica (RC), con atto pubblico per notaio dott. Achille Giannitti, Repertorio n. 8725, Raccolta n. 2057, le dott.sse Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice, entrambe farmaciste, hanno costituito una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "*Farmacia Calderone S.n.c. di Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice*", avente per oggetto sociale esclusivo la gestione della farmacia sita in Marina di Gioiosa Ionica (RC), alla Piazza Zaleuco n. 7, costituente la sede n. 1 della Pianta Organica delle Farmacie del suddetto Comune;
- con il suddetto atto pubblico di costituzione di società in nome collettivo il socio dott.ssa Calderone Maria Santina, a copertura e ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, con il consenso dell'altro socio, ha conferito in natura in favore della società "*Farmacia Calderone S.n.c. di Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, la titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) - nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, allora corrente in Piazza Zaleuco n. 7 ed avente ad oggetto l'attività di farmacia, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù del sopracitato D.P.G.R. n. 1471 del 18 ottobre 1988, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità e del diritto di esercizio della sede farmaceutica, nonché del trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;
- con decreto dirigenziale n. 488 del 12 febbraio 2001 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della 1^a sede farmaceutica del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, all'epoca ubicata in Piazza Zaleuco n. 7, dalla dott.ssa Calderone Maria Santina in capo alla società avente ragione sociale "*Farmacia Calderone S.n.c. di Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice*", sotto la direzione tecnica della dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice;
- il giorno 17 agosto 2007, in Gioiosa Ionica (RC), con atto pubblico per notaio dott. Achille Giannitti, Repertorio n. 36.745, Raccolta n. 8724, la dott.ssa Calderone Maria Santina, ha dichiarato ad ogni effetto di legge di recedere dalla società "*Farmacia Calderone S.n.c. di Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice*", mentre la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice ha dichiarato di continuare da sola la società, riservandosi di ricostituire la pluralità dei soci nel termine di sei mesi, decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese avvenuta il 5 aprile 2007 prot. n. 4173/1, ai sensi dell'art. 7, comma 12, della legge n. 362/1991 e dell'art. 2272 n. 4 Cod. Civ.;
- con nota del 10 ottobre 2007, prot. n. 14821 del 15 ottobre 2007, la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice ha comunicato di non aver ricostituito la pluralità dei soci nel termine previsto dalla legge; pertanto la società "*Farmacia Calderone S.n.c. di Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice*" si è sciolta ai sensi dell'art. 2272 n. 4 Cod. Civ. e la dott.ssa Calderone ha chiesto in capo a sé medesima il riconoscimento del trasferimento della titolarità della suddetta sede farmaceutica;
- con decreto dirigenziale n. 22009 del 31 dicembre 2007 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, allora sita in Piazza Zaleuco n. 7, dalla società "*Farmacia Calderone S.n.c. di Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice*" in capo alla dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine Provinciale di Reggio Calabria;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 692 dell'8 ottobre 2009 l'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri ha autorizzato il trasferimento dei locali della farmacia di cui è titolare la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) dai locali siti in Piazza Zaleuco n. 7 a quelli siti in Piazza Zaleuco nn. 9/11;
- con istanza datata 20 dicembre 2024 trasmessa a mezzo PEC del 23 dicembre 2024, conservata in atti, la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice, farmacista, in qualità di unico socio e legale rappresentante della società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Calderone S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), Piazza Zaleuco nn. 9/11, ha chiesto in capo a detta società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del dritto di esercizio della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Piazza Zaleuco nn. 9/11, già condotta sotto forma di impresa individuale e di titolarità della medesima farmacia in virtù del sopracitato decreto dirigenziale n. 22009 del 31 dicembre 2007;
- il giorno 28 novembre 2024, in Siderno (RC), con atto pubblico di "*Trasformazione eterogenea di impresa individuale in società a responsabilità limitata unipersonale*" per notaio dott. Achille Giannitti, Repertorio n. 65.565, Raccolta n. 28.177, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Locri (RC) in data 3 dicembre 2024 al n. 3282 Serie 1T, la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice, unica titolare e proprietaria, giusta decreto dirigenziale n. 22009 del 31 dicembre 2007, della omonima ditta individuale avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di farmacia, corrente nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) - Piazza Zaleuco nn. 9/11 ed afferente la sede farmaceutica urbana n. 1 del medesimo Comune, volendo proseguire in forma societaria l'attività di impresa, assegnando alla società di nuova costituzione l'intero complesso aziendale di pertinenza della farmacia medesima, ha dichiarato di trasformare, ai sensi dell'art. 2500 *octies* Cod. Civ. l'impresa individuale sopracitata in società a responsabilità limitata unipersonale con denominazione sociale "*Farmacia Calderone S.r.l.*", in base alle risultanze della relazione di stima redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 2465 e 2500 *ter* Cod. Civ. ed asseverata con giuramento di cui al verbale Repertorio n. 65.540 del 25 novembre 2024 a rogito notaio dott. Achille Giannitti;
- la società a responsabilità limitata unipersonale "*Farmacia Calderone S.r.l.*", derivante dalla trasformazione eterogenea, ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio, l'acquisto e la gestione di farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;
- il capitale sociale della società "*Farmacia Calderone S.r.l.*", fissato in euro 10.000,00 ed interamente liberato, risultava assunto e sottoscritto in via esclusiva dall'unico socio dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice;
- il suddetto negozio giuridico di trasformazione eterogenea, ai sensi dell'art. 1353 e ss. Cod. Civ. risultava sottoposto alla condizione legale sospensiva, non retroattiva, consistente nel rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società derivante dalla trasformazione, di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;
- con decreto dirigenziale n. 941 del 24 gennaio 2025 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Piazza Zaleuco nn. 9/11, dalla dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice in capo alla società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Calderone S.r.l.*", (P. IVA 03308760804), avente già come unico socio la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice, sotto la direzione tecnica della medesima farmacia, regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;
- con nota dell'11 settembre 2025 trasmessa a mezzo PEC del 24 settembre 2025, acquisita agli atti con prot. n. 703119 del 24 settembre 2025, successivamente integrata con PEC del 4 ottobre 2025 conservata in atti, la dott.ssa Condemi Lucia, in qualità amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia Calderone S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), Piazza Zaleuco n. 9/11, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di aumento di capitale e cessione di quote sociali, nella compagine della suddetta società a responsabilità limitata unipersonale, come in appresso meglio dettagliato;

- il giorno 28 maggio 2025, in Siderno (RC), come evincesi dal verbale di assemblea a rogito notaio dott. Achille Giannitti, Repertorio n. 66.284, Raccolta n. 28.706, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Locri (RC) in data 6 giugno 2025 al n. 1538 Serie 1T, si è riunita l'assemblea della società a responsabilità limitata unipersonale "*Farmacia Calderone S.r.l.*", validamente costituita in forma totalitaria, che ha deliberato l'aumento a pagamento del capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 255.000,00, e così per euro 245.000,00, con contestuale integrale sottoscrizione da parte della dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice e liberazione della corrispondente quota di capitale mediante conferimento in natura di bene immobile del valore di euro 245.000,00; dovendosi procedere seduta stante alla esecuzione della deliberata operazione la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice ha conferito ceduto e trasferito alla società unipersonale "*Farmacia Calderone S.r.l.*", che in persona del proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, la piena proprietà della seguente porzione immobiliare facente parte di un maggior fabbricato sito nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), alla Piazza Zaleuco e precisamente: unità immobiliare per attività commerciale (adibita all'attività di farmacia) censito al N.C.E.U. del Comune di Marina di Gioiosa Ionica come segue: foglio 20, mappale 153, sub. 205, Piazza Zaleuco n. 7, piano T, categoria C/1, classe 4, mq 100, R.C. euro 1.626,84;
- per effetto della suddetta operazione straordinaria il capitale sociale della società "*Farmacia Calderone S.r.l.*", rideterminato in euro 255.000,00, risultava interamente assunto e sottoscritto dal socio unico dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice;
- il giorno 30 luglio 2025, in Siderno (RC), con atto pubblico di cessione di quota di società a responsabilità limitata a rogito notaio dott. Achille Giannitti, Repertorio n. 66.541, Raccolta n. 28.893, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Locri (RC) in data 6 agosto 2025 al n. 2183 Serie 1T, la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice ha ceduto e trasferito alla società a responsabilità limitata unipersonale "*LILIUM Holding S.r.l.s.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, l'intera propria quota di partecipazione nella società "*Farmacia Calderone S.r.l.*", del valore nominale di euro 255.000,00, corrispondente all'intero capitale sociale;
- per effetto della summenzionata cessione di quote la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice ha cessato di far parte della compagine della società "*Farmacia Calderone S.r.l.*", che attualmente risulta composta esclusivamente dalla società unipersonale "*LILIUM Holding S.r.l.s.*";
- a seguito della suddetta cessione di quote il capitale sociale della società "*Farmacia Calderone S.r.l.*", all'attualità, risulta interamente assunto e sottoscritto dalla società a responsabilità limitata unipersonale con denominazione sociale "*LILIUM Holding S.r.l.s.*" e sede legale nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica, Via Corrado Alvaro n. 1, P.IVA 03330260807, avente quale unico socio la dott.ssa Condemi Lucia;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Calderone S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata alla dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;
- sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(....) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto delle suddette variazioni societarie, così per come evidenziato nei rogiti di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 24 settembre 2025, conservata in atti;

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Condemi Lucia, unico socio della società "*LILIUM Holding S.r.l.s.*", a sua volta unico socio della società titolare di sede farmaceutica corrente sotto la denominazione "*Farmacia Calderone S.r.l.*", attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, *lett. b)* e *c)* della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Condemi Lucia, unico socio della società "*LILIUM Holding S.r.l.s.*", a sua volta unico socio della società titolare di sede farmaceutica corrente sotto la denominazione "*Farmacia Calderone S.r.l.*", attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla dott.ssa Condemi Lucia, unico socio della società "*LILIUM Holding S.r.l.s.*", a sua volta unico socio della società titolare di sede farmaceutica corrente sotto la denominazione "*Farmacia Calderone S.r.l.*", attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0106696_20250924 del 24/09/2025, relativa alla società "*Farmacia Calderone S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di aumento del capitale sociale e cessione di quote sociali, nella compagine della società avente denominazione sociale "*Farmacia Calderone S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Piazza Zaleuco nn. 9/11 (P. IVA 03308760804) in virtù del decreto dirigenziale n. 941 del 24 gennaio 2025, avente all'attualità quale unico socio la società "*LILIUM Holding S.r.l.s.*", sotto la direzione tecnica della dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0106696_20250924 del 24/09/2025, relativa alla società "*Farmacia Calderone S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)